

CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

*Patire nel processo:  
tortura e confessione nella procedura penale d'antico regime*

ELIO TAVILLA

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  
Corresponding author e-mail: [carmeloelio.tavilla@unimore.it](mailto:carmeloelio.tavilla@unimore.it)

**ABSTRACT**

*Il saggio intende illustrare sinteticamente una linea di tendenza di ampio spettro cronologico che vede l'emersione progressiva della "parola". Un punto di svolta si registra alla fine del XII secolo con la repressione dell'eresia: la Chiesa predispone un nuovo tipo di processo fondato sul rapporto asimmetrico tra giudice e imputato nonché sulla deposizione trascritta e sottoscritta di quest'ultimo. Ben presto, la centralità della confessione eleverà la tortura quale ordinario meccanismo di pressione fisica e psicologica durante l'interrogatorio. Quello inquisitorio in breve tempo diventerà il processo adottato anche dalle autorità laiche per la repressione dei crimini: l'importanza dell'interrogatorio sotto tortura è documentato, tra l'altro, da diverse opere di giuristi e cancellieri, che intendevano fornire una guida e un ausilio nella verbalizzazione delle domande e delle risposte. Nel caso celebre del processo agli untori di peste del 1630, i verbali superstiti verranno riletti con sfumature e intenti diversi da Alessandro Verri e da Alessandro Manzoni tra fine Settecento e metà Ottocento: in entrambi gli autori, comunque, risaltano con forza la "parola" dolente dei torturati e la stortura impressa dalla violenza sul risultato finale delle sentenze e delle condanne.*

*The essay intends to briefly illustrate a broad chronological trend line that sees the progressive disclosure of the "word". We can see a turning point at the end of the twelfth century with the repression of heresy: the Church prepares a new type of trial based on the asymmetrical relationship between the judge and the defendant as well as on the transcribed and signed deposition of the latter. Soon, the centrality of confession will elevate torture as an ordinary mechanism of physical and psychological pressure during interrogation. Soon the inquisitorial process will also become adopted by the secular authorities for the repression of crimes: the importance of interrogation under torture is documented, among other things, by various works by jurists and chancellors, who intended to provide guidance and help in verbalizing questions and answers. In the famous case of the trial of the plague spreaders of 1630, Alessandro Verri and Alessandro Manzoni will re-read the surviving minutes with different intentions between the end of the eighteenth century and the mid-nineteenth century: in both authors, however, the painful "word" of the tortured and the distortion imprinted by violence on the final result of rulings and convictions stand out strongly.*

**KEYWORDS**

*Criminal trial; Confession; Torture; Interrogation*



**D**a quella grande selva, assai spesso oscura, che è stato l'alto-medioevo europeo, l'accertamento di ragione e torto nei conflitti emerge con contorni poco definiti. Le culture germaniche, sostanzialmente orali, confidavano nella saldezza delle regole tradizionali e nel dato fattuale delle evidenze materiali.<sup>1</sup> In tutti i casi in cui si trattasse di verificare una condizione personale o familiare, la titolarità di un bene, oppure anche il darsi o meno di un'offesa e si volesse far chiarezza davanti a tutta la comunità, si preferiva ricorrere al «giudizio di Dio», all'*ordalia*, che preferibilmente assumeva la forma del duello.<sup>2</sup> Se poi il conflitto era originato dalla violenza, la cultura germanica non vedeva altra strada che quella dello strumento, riconosciuto dalla comunità, della vendetta e della faida.<sup>3</sup>

La parola in quanto tale non aveva una sua autonoma considerazione, neppure nella forma della testimonianza, se non nei casi in cui integrasse specifici riti ammessi dalla consuetudine, come il giuramento: qui alla parola non si attribuiva forza in sé, ma quale richiamo a dio in quanto testimone, sotto pena di terrificata maledizione.<sup>4</sup> Al di fuori di questo caso, la parola restava elemento umano immateriale e, pertanto, inaffidabile, né si attribuiva a essa maggior valore se tradotta in segni vergati su carta o pergamena, al modo e con la lingua dei latini, i quali al documento erano avvezzi ad attribuire, a certe condizioni, la forza simbolica ed evocativa della realtà.<sup>5</sup>

La realtà, appunto.

La realtà preesisteva all'accertamento umano e così, allo stesso modo, anche le regole, che non si davano per potestà individuale di un qualche sovrano, ma si tramandavano attraverso il tempo e la forza della comunità che ne riconosceva la vigenza.<sup>6</sup> Su questo la cultura orale dei germani e quella scritta dei latini si trovavano d'accordo. Il processo quindi, quando si instaurava, poneva il giudice nella condizione obbligata di attestare la validità degli strumenti di prova – giuramento, testimonianze oppure (meno frequentemente) documenti – e, con essi, l'evidenza della realtà emersa attraverso quegli strumenti di prova. Si parla, in questo contesto, di processo accusatorio per intendere un procedimento in cui una parte accusa e l'altra resiste alle accuse davanti a un giudice che si limita ad accogliere le prove ammesse e, su quelle, a emettere una sentenza o meglio, con la terminologia del tempo, un *placitum*.<sup>7</sup>

La sottolineatura dell'esperienza processuale alto-medievale appare necessaria qualora si intenda rendere più palpabile lo scarto che si registra allorché, in un medioevo più maturo, si staglierà con forza inarrestabile un processo in cui la realtà da accertare sarà un'offesa contro chi non può essere convocato a giudizio come una qualsiasi parte oltraggiata, perché non si tratterà di un essere umano, ma di dio stesso e, per di più, non di un qualsiasi dio della tradizione pagana dei germani, ma del Dio onnipotente della Chiesa romana cattolica, in nome del quale non è possibile giurare né ricorrere a quella blasfema caricatura del processo che è l'*ordalia*. Si parla qui, lo si sarà capito, dell'eresia e di quello specifico processo che la Chiesa – per la prima volta nel 1184 con la bolla di papa Lucio III – instaurava per la conservazione della fede in terra, assumendo il compito dell'accusa



in nome di Dio e, in forza di ciò, legittimando giuridicamente (ed eticamente) qualsiasi strumento fosse in grado di contribuire all'accertamento della *verità*.<sup>8</sup>

Si badi: la *verità* qui incarna una dimensione ulteriore rispetto alla mera *realtà*, perché mentre all'emersione di quest'ultima il giudice assiste per così dire passivamente, come a teatro, per la seconda, invece, il giudice deve muoversi alla ricerca delle evidenze del male, deve cioè *inquirere*, cercare, appunto, ciò che deve essere combattuto ed estirpato. Ecco quindi il processo *inquisitorio*, nel quale alle due parti di attore e convenuto, offeso e offensore, si sostituiscono l'inquirente, che è anche giudice, e l'imputato, che assume le vesti di *reus*, vale a dire di "cosa", oggetto del procedimento.<sup>9</sup> La natura meramente strumentale del *reus* si rivela in tutta la sua evidenza a partire dal 1252 con la bolla *Ad extirpanda* di papa Innocenzo IV, che introdusse nel processo inquisitorio un dispositivo violento di accertamento della verità nei cui confronti la Chiesa aveva finora espresso riserve e addirittura divieti, vale a dire la tortura.<sup>10</sup> Tutto il percorso inquisitorio, dalla denuncia alla cattura, dall'interrogatorio (se del caso condotto con la tortura) sino alla sentenza, veniva rigorosamente documentato per iscritto ad opera di un notaio-cancelliere, che si trovò in tal modo a delineare una sorta di "modello" procedimentale da replicare ed eventualmente adattare al caso concreto di volta in volta messo agli atti.<sup>11</sup>

Così strutturato e connotato di forza coercitiva, il processo inquisitorio fu assai precocemente recepito da ordinamenti laici in via di affermazione, come i comuni cittadini medievali e i regni, che seppero cogliere il valore potestativo di tale forma di *iurisdictio*, in cui l'apparato pubblico finiva con l'esercitare una sorta di monopolio nell'uso della forza in vista dell'accertamento del delitto.<sup>12</sup> È quanto si registra in modo lampante nei due più importanti trattati medievali dedicati alla repressione del crimine, il *De maleficiis* e il *De tormentis*, scritti a metà del XIII secolo dal giudice cremasco Alberto Gandino,<sup>13</sup> poi recepiti dalla dottrina penalistica e processual-penalistica dell'età moderna attraverso una miriade di altri trattati, *practicae* e *instructiones*, mediante i quali i giuristi, specialmente tra Cinque e Seicento, costruirono quel che viene chiamato "sistema legale delle prove", un complesso di regole costruite in via consuetudinaria e dottrinale per definire qualità e quantità delle prove in vista dell'accertamento della *verità* processuale.<sup>14</sup>

La *verità* processuale veniva perseguita tramite un interrogatorio che, se condotto con i tormenti, assumeva il termine tecnico di *quaestio*. Così scriveva il canonista Niccolò Tedeschi nel primo Quattrocento: «Quaestio est veritatis indagatio per tormentum et potest appellari quaestio a querendo, quia iudex per tormentum inquirat veritatem».<sup>15</sup> Ancor oggi, *question* è il termine che gli storici francesi usano correntemente per indicare l'interrogatorio sotto tortura.<sup>16</sup>

Ora, la *verità* processuale davasi per raggiunta una volta che il giudice avesse acquisito la prova "piena" o un numero definito di prove "semipiene", autorizzando il giudice alla condanna.<sup>17</sup> La prova "piena" per eccellenza, in questo contesto, era principalmente una, la *confessione*, per ottenere la quale si poteva ricorrere, e in effetti spesso si ricorreva, ai tormenti.<sup>18</sup> La confessione poneva fine al processo di accertamento della verità e dava corso alla sentenza, sempre che non si aprisse l'ulteriore strada della ricerca dei correi.<sup>19</sup>



La confessione della sua provenienza ecclesial-inquisitoria, legata alla repressione dell'eresia, conservava un'ulteriore qualità oltre a quella di raggiungere l'obiettivo della verità: essa poteva avere il valore della redenzione per il reo-peccatore che, confessando la sua aberrazione, salvava l'anima, pur perdendo il corpo nell'esecuzione finale consegnata d'ufficio al braccio secolare.<sup>20</sup> La valenza redentoria della confessione nonché la qualità di prova "piena" riconosciuta unanimemente dalla dottrina fecero sì che su tale elemento si concentrasse quasi esclusivamente l'interesse del giudice-inquirente, che, una volta messe le mani sul *reus*, imboccava la strada più rapida per il raggiungimento della verità, estorcendola attraverso la tortura, sempre che le regole vigenti dettate dalla prassi e dalla dottrina la consentissero – si pensi al divieto di sottoporre a tormenti i bambini, gli anziani malati, le donne in gravidanza, oppure i soggetti privilegiati, quali nobili ed ecclesiastici.<sup>21</sup> Ecco finalmente che con la confessione la parola assurgeva a ruolo determinante nel processo: essa era accuratamente verbalizzata, sia quando si trattasse di riprodurre la domanda dell'inquirente-inquisitore, sia quando fissasse la deposizione dei testi e, soprattutto, del *reus*, in ispecie quando questi – risultato in seguito all'interrogatorio *negativo*, secondo la terminologia dei giuristi del tempo, cioè avendo negato l'addebito – fosse sottoposto a tortura per indurlo a confessare. La derivazione per così dire religiosa di questa pratica è evidente nei verbali degli interrogatori sotto tortura, quando si esorta ed ammonisce il *reus* ad avere davanti agli occhi Dio stesso, il quale valuterà la verità o meno della deposizione anche in vista della salvezza o, al contrario, della perdizione dell'anima. La formalizzazione delle domande del giudice inquirente nel latino della procedura e la trascrizione del *constitutum* (deposizione) nell'italiano dell'uomo comune contribuivano a rendere più distaccati sia il ricorso alla tortura sia la registrazione dei suoi esiti.

Prendiamo, ad esempio, il caso dell'interrogatorio di tal Antonio Forti, falegname di professione, registrato nelle *Istruzioni teorico-pratiche criminali* dal fiscale (cioè procuratore generale) dello Stato Pontificio Filippo Miroglio, edite nel 1758. Tale Forti, in un procedimento risalente al 1757, per fornire valore di prova alla sua deposizione, che, in quanto proveniente da un pregiudicato, ne sarebbe priva, dovette *purificare* le sue dichiarazioni attraverso i tormenti dei tratti di corda. Ecco cosa dichiara Forti:

Quel tanto che ho detto e deposto ne' miei esami e che ora ho confermata in faccia di questi carcerati, siccome l'ho detto e deposto per la verità, così ancora sono pronto e preparato in caso che faccia di bisogno di confermarlo anche in faccia de' medesimi nel tormento della corda.<sup>22</sup>

Il falegname Forti non può certo essersi espresso in questi termini, ma la sostanza della sua disponibilità a essere sottoposto a tortura viene trascritta dal notaio verbalizzante secondo uno schema consueto che infatti il Miroglio, l'autore delle *Istruzioni* da cui è tratto il passo, può utilizzare come modello per altri casi consimili.

Ancor più evidente il formalismo impresso dalla penna del notaio verbalizzante nei passi immediatamente successivi, quelli stilati nella camera della tortura. Il Forti viene introdotto



in loco tormentorum existentem per carcerum custodes spoliari, ligari et funi applicari. Qui sic spoliatus, ligatus et funi applicatus, antequam in altum elevaretur, fuit per Dominus [il giudice inquirente] benignius verbis hortatus et monitus ut Deus et iustitiam prae oculis habeat nec aliquem indebite inculpat, sed ea tantum quae vera sunt modo in presenti tormento ratificet et confirmet quid alias rationem erit redditurus in hoc mundo iustitiae et in alio Deo, ideo etc.<sup>23</sup>

Fa eco, in italiano, il Forti, il quale, prima di essere issato verso il soffitto con le mani legate dietro la schiena, ripete pedissequamente, ma in italiano, quanto detto dal giudice inquirente:


Sento l'ammonizione che Vostra Signoria mi fa di avere Iddio e la giustizia avanti gl'occhi e di non incolpare alcuno a torto nel presente tormento, ma solamente confermare in esso ciò che è vero, altrimenti sarò per renderne stretto conto in questo mondo alla giustizia e nell'altro a Dio; ed io rispondo che non ho incolpato né incolperò alcuno a torto e confermerò sempre ciò che è vero.<sup>24</sup>

A questo punto, viene dato l'ordine di sollevare l'interrogato con la carrucola. Il verbalizzante registra l'esclamazione di dolore del Forti: «Oh Gesù!»<sup>25</sup> Una formula, anche questa, che ricorre come esclamazione standard in molti altri processi verbali di interrogatori sotto tortura e che, nell'evocare il figlio di Dio solidale con il torturato per l'esperienza diretta patita sulla croce, condensa e nel medesimo tempo oblitera tutte le invocazioni, anche quelle meno commendevoli, sfuggite di bocca al malcapitato. Mentre patisce le pene dell'inferno sollevato sino al soffitto, il poveretto viene indotto a dichiarare quanto risulta nel verbale, in una forma che si può legittimamente dubitare sia quella usata da un uomo sottoposto a dolori atroci:

Tutto quello che ho deposto ne' miei esami e che ora ho confermato in faccia di questi carcerati è tutto vero e come tale lo confermo e ratifico nuovamente in questo tormento; ed in sostanza ho detto che con Pietro, Antonio e Francesco qui presenti [gli altri presunti complici] rubbassimo etc.<sup>26</sup>

E qui il Mirogli introduce un avvertimento che sarebbe comico, se non riguardasse l'integrità fisica di un uomo in carne ed ossa. L'avvertimento – il cui destinatario è il giudice istruttore e, insieme a lui, il notaio verbalizzante – è quello di evitare che l'imputato sia tenuto a rievocare tutti i capi di imputazione per i quali è chiamato a rispondere uno ad uno durante l'interrogatorio *sub tormentis*, perché il tempo impiegato potrebbe risultare fatale a chi è appeso al soffitto con le mani legate dietro la schiena, probabilmente con spalle e braccia già slogate, se non peggio: nel verbale basterà un rimando ad altra documentazione processuale, se non si vorrà infliggere all'imputato danni fisici irreversibili.<sup>27</sup>

In questa sede non ho intenzione di limitarmi alle fonti prettamente giuridiche e quindi vorrei rievocare due testi irrinunciabili della nostra letteratura e tra di loro intimamente legati: mi riferisco alle *Osservazioni sulla tortura* di Pietro Verri (1777) e alla *Storia della colonna infame* di Alessandro Manzoni (1843).<sup>28</sup>



È noto come il secondo testo venne concepito dall'Autore dei *Promessi sposi* in garbata polemica con il fondatore dell'*Accademia dei Pugni* e le estremizzazioni contenute nel suo *pamphlet*. In Verri, in effetti, la vicenda legata alla peste del 1630 e al cosiddetto “processo agli untori” è basata su alcune evidenze processuali nell'esplicito intento di indurre nel lettore passioni quali la ripugnanza e l'indignazione contro le ‘barbare’ pratiche giudiziarie ancora in vigore negli anni in cui vennero scritte le *Osservazioni*.

Come sappiamo, Verri riporta gli interrogatori sotto tortura svolti tra il luglio e il settembre del 1630 a carico del commissario di Sanità Guglielmo Piazza, del barbiere Gian Giacomo Mora, di Giacinto Maganza (di cui è noto solo che era figlio di un frate), dell'oste Gian Stefano Baruello e del maestro di scherma Carlo Vedano.<sup>29</sup> L'Autore milanese non esita ad infarcire le deposizioni tratte dai verbali con commenti personali, al fine di impressionare il lettore o di aggravare il discredito delle procedure criminali del tempo. Si può pertanto dire che nei passi degli interrogatori usati dal Verri emerge una duplice retorica: la prima è quella che risulta direttamente dai verbali, nel senso che Verri lascia che i testi riportati parlino da sé; la seconda retorica è quella dei commenti dello stesso Verri, che interviene con semplici note o direttamente con passaggi intrisi di sdegno, sconcerto, sarcasmo.

Relativamente a tale secondo espediente retorico, se così lo si può definire, le tecniche sono sostanzialmente due.

Con la prima, la trama delle risposte all'interrogatorio veniva abilmente intrecciata con l'eloquio dell'Autore, creando un flusso narrativo ininterrotto. Questo avviene con le deposizioni di Piazza prima e di Mora poi. Ecco qualche esempio.

Dall'interrogatorio di Guglielmo Piazza:

L'infelice protestava di aver detta la verità, invocava Dio, invocava S. Carlo; esclamava, urlava dallo spasimo, chiedeva un sorso di acqua per ristoro, finalmente per far cessare lo strazio disse: *Mi facci lasciar giù che dirò quello che so*. Fu posto a terra e allora nuovamente interrogato rispose: *Io non so niente V. S. mi facci dare un poco d'acqua*; su di che nuovamente fu alzato e tormentato e dopo una lunghissima tortura nella quale si voleva che nominasse i Deputati, egli esclamando sempre: *Ah signore ah S. Carlo se lo sapessi lo direi*; poi disperato dal martirio gridava: *Ammazzatemi, ammazzatemi*, e insistendo il giudice a chiedergli *che si risolva ormai di dire la verità: per qual causa neghi di conoscere i Deputati della Parrocchia e di sapere che siano state unte le muraglie*, rispose quell'infelice: *La verità l'ho detta, io non so niente, se l'avessi saputo l'avria detto, se mi vogliono ammazzare che mi ammazzino*, e gemendo e urlando da uomo posto all'agonia, persisté sempre nello stesso detto sinché *submissa voce* ripeteva di aver detta la verità, e perdute le forze cessò d'esclamare, onde fu calato e riposto in carcere.<sup>30</sup>

Dall'interrogatorio di Giangiacomo Mora:

Quando cominciarono i tormenti esclamò: *Gesù Maria sia sempre in mia compagnia, son morto*. Il tormento cresceva ed egli esclamava, protestava la sua innocenza, e diceva: *Vedete quello che volete che dica che lo dirò*. Fa troppo senso alla umanità il seguitare questa scena che non pare rappresentata da uomini ma da que' spiriti malefici che c'insegnano essere occupati nel tormentare gli uomini.



[...] Calato al suolo, disse: *la verità è che il Commissario non ha pratica alcuna meco*. Il giudice gli rispose *che questa non è la verità che ha promesso di dire perciò si risolva a dirla altrimenti si tornerà a far levare e stringere*. Replicò lo sgraziato Mora: *Faccia V.S. quello che vuole*. Si rinnovarono gli strazi e il Mora urlava: *Vergine santissima sia quella che m'ajuta*. Sempre se gli cercava la verità dal giudice, egli ripeteva: *Veda quello che vuole che dica lo dirò*.<sup>31</sup>

Diversa la tecnica di commento che il Verri usa con gli interrogatori di Giacinto Maganza e Carlo Vedano, per i quali ricorre alla trascrizione integrale, punteggiata qua e là da note di commento. Come esempio possiamo scegliere la trascrizione del verbale relativo all'interrogatorio di Giacinto Maganza avvenuto l'8 luglio 1630. In diversi punti del testo troviamo note di commento del tenore seguente:

*Resp.* Io mi chiamo Giacinto Maganza e sono figliuolo d'un Frate che si chiama Frate Rocco che di presente si trova in S. Giovanni la Conca e sono Milanese e molto conosciuto in Porta Ticinese. [Nota del Verri:] Comincia da pazzo, o vero da indemoniato.<sup>32</sup>

*Resp.* Me lo ha detto con occasione che in Porta Ticinese mi addomandano il Romano così per soprannome e mi disse andiamo fuori da Porta Ticinese lì dietro alla Rosa d'oro ad un giardino che ha fatto fare lui a cercare delle biscie, dei zatti e dei ghezzi ed altri animali quali li fanno poi mangiare una creatura morta e come detti animali hanno mangiato quella creatura hanno le olle sotto terra e fanno gli unguenti e li danno poi a quelli che ungono le porte perché quell'unguento tira più che non fa la calamita.

[Nota del Verri:] Un pazzo legato non potrebbe fare un dialogo più privo di senso di questo.<sup>33</sup>

*Resp.* [...] e così gli unsi le spalle con quell'unguento e con mettergli il ferraiuolo gli unsi anche il collaro con le mani mie dove credo sono poi morti di tal unto.

[Nota del Verri:] E tutto per fare una burla! Questa è la narrativa d'un furioso insensato.<sup>34</sup>

È proprio questa tecnica retorica a essere oggetto della critica avanzata da Alessandro Manzoni nel riproporre il processo agli untori nella sua *Storia della colonna infame*. La critica non riguarda certo la riprovazione contro la pratica giudiziaria della tortura; quel che viene rimproverato al Verri è piuttosto di aver ricostruito la vicenda giudiziaria in modo tale da coprire sotto una tinta uniforme di biasimo, con un'unica grezza pennellata, le accuse superstiziose, l'ostinata e feroce inquisizione condotta dal capitano di giustizia, la prassi e le regole processuali del tempo che ammettevano la tortura, i giuristi e la loro dottrina che ne sostenevano la legittimità.<sup>35</sup> In tal modo, argomenta Manzoni, Verri intendeva suscitare, appunto, "passioni", cioè ribrezzo nei confronti della tortura ed esecrazione nei confronti della giustizia criminale del tempo; ma, facendo ciò, finiva per occultare o quantomeno sottovalutare la responsabilità del capitano di giustizia e di tutto l'apparato giudiziario coinvolto nella vicenda, compresi gli esponenti del massimo tribunale del ducato lombardo, il Senato milanese, che commisero scientemente errori ed omissioni pur di ottenere la confessione di un colpevole da dare in pasto a un'opinione pubblica spaventata e bisognosa



di una qualche rassicurazione – fosse anche, questa rassicurazione, il crudele ingranaggio di una giustizia sommaria e scriteriata.<sup>36</sup>

Con il suo generalizzato sdegno, ci dice il Manzoni, Verri finiva per assolvere, per così dire, i giudici milanesi, i quali si delineavano quali espressione di una «natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui non può nemmeno accorgersi».<sup>37</sup> Tanto più, aggiunge l'Autore dei *Promessi Sposi*, che non è vero che i giuristi criminalisti fossero stati gli alleati migliori dei giudici nel sostenere la pratica dei tormenti, visto che le loro opere sono piene dei moniti contro un uso arbitrario e sconsiderato di quella pratica, i cui esiti, se non ben governati, potevano risultare in contraddizione con i fini per i quali essa era ammessa dall'ordinamento.<sup>38</sup>

Il Manzoni disponeva degli interrogatori degli «untori» indagati sulla scorta di due testi indiretti, un manoscritto che era appartenuto allo stesso Pietro Verri e che gli era stato consegnato dal figlio Gabriele e l'allegazione a stampa della difesa di don Giovanni Gaetano de Padilla, a un certo punto implicato nell'istruttoria per essere stato sospettato quale uno dei mandanti.<sup>39</sup> Il modo con cui Manzoni lavora di citazioni e di ordito narrativo non è molto diverso da quello del Verri, ma è la finalità che cambia.

«Pietro Verri guarda all'oscurità dei tempi e alle tremende istituzioni; Manzoni alle responsabilità individuali»: è una citazione tratta dall'introduzione che Leonardo Sciascia scrisse per *Storia della colonna infame* edita da Sellerio nel 1982, poi riedita, l'anno dopo, nella raccolta di scritti *Cruciverba*<sup>40</sup>. Il grande Racalmutese, in quella nota, non soltanto aveva modo di esprimere tutta la sua ammirazione nei confronti del Manzoni e del testo in oggetto, ma anche di difenderlo dalle pagine per così dire «revisioniste» dello storico e archivista Fausto Nicolini, che in un saggio del 1935, poi riedito da Laterza nel 1937, *Peste e untori nei "Promessi sposi" e nella realtà storica*, difendeva i giudici milanesi, specie quelli del Senato milanese, di cui erano noti, a suo dire, in tutta Milano «l'integrità, l'illibatezza, l'ingegno, l'amore pel bene pubblico, lo spirito di sacrificio e il grande coraggio civile».<sup>41</sup> Al contrario, Sciascia li definisce «burocrati del Male»,<sup>42</sup> evocando quella «banalità del male» di arendtiana memoria che rende possibile il fascismo «eterno», per dirla, stavolta, alla Umberto Eco.<sup>43</sup>

Vorrei fermarmi qui e limitarmi, in un ultimo e fugace sguardo d'insieme, a notare l'effetto finale delle sommarie notazioni fin qui proposte.

Come dall'ultimo piano di una scala a chiocciola, magari nella reinterpretazione grafica di un Escher, è possibile rileggere gli estratti del processo agli untori del 1630 come un pre-testo rispetto ad altri testi, o per meglio dire, iper-testi, attraverso i quali le tracce del dolore fisico inflitto a uomini non di carta e di inchiostro bensì di carne e di ossa sono servite a certi autori per affermare, ognuno di essi a partire dalle proprie personali passioni e in momenti storici diversi, un differente ideale di giustizia e forse, persino, di riparazione. Che è poi quanto, ancora oggi, impressiona e induce le migliori intelligenze alla vigilanza.



## NOTE

- 1 Sinatti d'Amico 1968; Loschiavo 2010.
- 2 Patetta 1890; Fiorelli 1965; Gaudemet 1965; Bartlett 1986.
- 3 Poly, Verdier 1985; Barthélemy, Bougard, Le Jan 2006; Povolo 2014.
- 4 Patetta 1890: 236; Salvioli 1925: 252-268; Scovazzi 1975: 169-172.
- 5 Sinatti d'Amico 1968: 128. Il contatto con la cultura latina ha portato precocemente i popoli germanici a riconoscere valore probatorio al documento scritto. Cfr. Farina 2017: 69 ss.
- 6 Cfr. Caravale 2013: 1 ss.
- 7 Padoa-Schioppa 2015.
- 8 Diehl 1989. Cfr. anche Kolpacoff Deane 2011 e Santangelo Cordani 2017.
- 9 Sbriccoli 2009a; Dezza 2013: 1 ss.; Tammaro 2018.
- 10 Serges 2011. Cfr. anche Fiorelli 1953.
- 11 Parmeggiani 2003; Errera 2018. Un esempio è il manuale predisposto dall'inquisitore bolognese Eliseo Masini nel 1621, su cui vd. Santangelo Cordani 2015.
- 12 Sbriccoli 2009b; Idem 2009c; Dezza 2013: 31 ss.
- 13 Kantorowicz 1928; Cordero 1986: 182-226; Quaglioni 1999.
- 14 Sbriccoli 2009d: 13-17; Garlati 2016; Agrì 2019: II, 343-361.
- 15 Abbas Panormitanus 1591: c. 263ra (*De regulis iuris*, regula VI, *Cum in cuntemplatione*, n. 1)
- 16 Vd. per esempio la recensione di Fossier 2018 alla monografia di Harang 2017.
- 17 Vd. Chiodi 2013.
- 18 Garlati 2016: 86-87; Costanzi 2019: 87
- 19 Chiodi 2014; Santangelo Cordani 2017: 140 ss.
- 20 Santangelo Cordani 2017: 193 ss.
- 21 Vd. ad esempio Sabelli 1715: § *Tortura*, 311a, nn. 6-8.
- 22 Mirogli 1758: 324.
- 23 *Ibidem*.
- 24 Ivi: 325.
- 25 *Ibidem*.
- 26 *Ibidem*.
- 27 «E qui dovrà fare un brevissimo epilogo di tutti li furti che averete provati e contestati, non accadendo che esprima anche quelli fora li quali non avrete ricevute le prove, ed in fine conchiuderete “E con quel di più e come meglio si contiene in detti miei esami, nelli quali siccome ho detto intieramente la verità così in tutto ancora li confermo e ratifico nel presente tormento in faccia di questi carcerati qui presenti e degl'altri da me nominati benché assenti”» (Mirogli 1758: 325).
- 28 Vd. Garlati 2011: 408 ss.
- 29 Cfr. Barbarisi 2010: 3 ss.
- 30 Verri 2010: 53-54.
- 31 Ivi: 64-65.
- 32 Ivi: 71.
- 33 Ivi: 72.
- 34 Ivi: 74.
- 35 «Ci pare irragionevole l'indegnazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di que' fatti, e che pur nello stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l'orrore, e scompare la colpa; [...] Ma quando, nel guardar più attentamente a que' fatti, ci si scopre un'ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell'azioni opposte ai lumi che non



solo c'erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostrarono d'averne, è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori» (Manzoni 1840: 752).

36 «Certo non era un effetto necessario del credere all'efficacia dell'unzioni pestifere, il credere che Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora le avessero messe in opera; come dell'esser la tortura in vigore non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati, né che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero sentenziati colpevoli. Verità che può parere sciocca per troppa evidenza: ma non di rado le verità troppo evidenti, che dovrebbero esser sottintese, sono in vece dimenticate; e dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell'atroce giudizio. Noi abbiam cercato di metterla in luce, di far vedere che que' giudici condannaron degl'innocenti, che essi, con la più ferma persuasione dell'efficacia dell'unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora com'ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d'ingegno, e ricorrere a espedienti, de' quali non potevano ignorar l'ingiustizia. Non vogliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all'ignoranza e alla tortura la parte loro in quell'orribile fatto: ne furono, la prima un'occasion deplorabile, l'altra un mezzo crudele e attivo, quantunque non l'unico certamente né il principale. Ma crediamo che importi il distinguerne le vere ed efficienti cagioni che furono atti iniqui, prodotti da che se non da passioni perverse? [...] Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva, furon più complici o ministri d'una moltitudine che, accecata, non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, l'abuso del potere, la violazione delle leggi e delle regole più note e ricevute, l'adoprar doppio peso e doppia misura, son cose che si posson riconoscere anche dagli uomini negli atti umani; e riconosciute, non si posson riferire altro che a passioni pervertitrici della volontà; né, per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio, se ne potrebbe trovar di men triste, che quella rabbia e quel timore» (ivi: 750-751).

37 Ivi: 752.

38 «l'intimazione ai giudici d'astenersi dall'inventar nuove maniere di tormentare, e in generale le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrenata e inventiva crudeltà dell'arbitrio, e l'intenzion, se non altro, di reprimerla e di svergognarla, non sono tanto del Farinacci, quanto de' criminalisti, direi quasi, in genere» (ivi: 769). Più in generale, vd. ivi: 769-780.

39 Vd. ivi: 753-754.

40 Sciascia 1983: 104.

41 Nicolini 1937: 303.

42 Sciascia 1983: 105.

43 Eco 1997: 25 ss.

## BIBLIOGRAFIA

Abbas Panormitanus (1591), *Commentaria in quartum et quintum Decretalium libros*, t. VII, Venetiis, apud Iuntam.

Agri A. (2019), *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di Giustizia (1750-1786)*, 2 voll., Roma, Historia et ius.



- Barbarisi G. (2010), *Nota introduttiva*, in Capra C., *Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri*, VI, *Scritti politici e della maturità*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 3-36.
- Barthélemy D., Bougard F., Le Jan R. (sous la direction de) (2006), *La vengeance, 400-1200*, Rome, École française de Rome.
- Bartlett R. (1986), *Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal*, Oxford, Oxford University Press.
- Caravale M. (2013), *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Torino, Giappichelli.
- Chiodi G. (2013), *Nel labirinto delle prove legali: la testimonianza del complice nel processo penale d'età moderna*, «Rivista internazionale di diritto comune», 24, pp. 113-179.
- Idem (2014), *Tortura 'in caput alterius', confessione 'contra alios' e testimonianza del correo nel processo criminale medievale: nascita e primi sviluppi dei criteri del diritto comune (secoli XII-XIV)*, in Padoa-Schioppa A.-Mantovani D., *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia, IUSS Press, pp. 673-728.
- Cordero F. (1986), *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza.
- Costanzi C. (2019), *La morfologia del processo penale. Un approccio storico-filosofico all'epistemologia giudiziaria*, «Diritto Penale Contemporaneo», 4, pp. 73-95.
- Dezza E. (2013), *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia, Pavia University Press.
- Diehl P. (1989), *Ad abolendam (X 5.7.9) and Imperial Legislation against Heresy*, «Bulletin of Medieval Canon Law», n.s., 19, pp. 1-11.
- Eco U. (1997), *Il fascismo eterno*, in Id., *Cinque scritti morali*, Milano, Bompiani.
- Errera A. (2018), *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*, in Gaffuri L. – Parrinello R.M., *Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale / Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages*, Firenze, Firenze University Press.
- Farina P. (2017), *La querela civile di falso*, I, *Origine e vicende storiche*, Roma, Roma TrE-Press.
- Fiorelli P. (1965), *Duello*, a) *Parte storica*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano, Giuffrè, pp. 88-93.
- Fiorelli P. (1953), *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, Milano, Giuffrè.
- Fossier A. (2018), *Soumis à la question*, «La vie des idées» (<https://laviedesidees.fr/Soumis-a-la-question.html>).
- Garlati A. (2011), «*Colpevoli di un delitto che non c'era*». *Il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni*, «La Corte d'Assise», 1 (2-3), pp. 395-449.
- Eadem, (2016), *Per una storia del processo penale: le pratiche criminali*, «Rivista di storia del diritto italiano», 89, pp. 71-109.
- Gaudemet J. (1965), *Les ordalies au Moyen Âge: doctrine, législation et pratique canoniques*, in *Recueils de la Société Jean Bodin*, XVII, *La Preuve. Moyen Âge et temps moderne*, 2<sup>e</sup> partie, Bruxelles, Éditions de la Librairie encyclopédique, pp. 99-135.
- Harang F. (2017), *La torture au Moyen Âge (Parlement de Paris XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, Paris, PUF.
- Kantorowicz H. (1926), *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig, De Gruyter und Co.
- Kolpacoff Deane J. (2011), *A History of Medieval Heresy and Inquisition*, Lanham, Rowman & Littlefield.
- Loschiavo L. (2010), *La risoluzione dei conflitti in età altomedievale: un excursus storiografico*, in *Il diritto per la storia. Gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, pp. 91-111.
- Idem (2015), *Aspetti della giustizia nei placiti longobardi: note sul sistema delle prove* (2006), in Id., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai comuni*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi Sull'Alto Medioevo, pp. 1-18.
- Manzoni A. (1840), *I Promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, edizione riveduta dall'autore. Storia della colonna infame, inedita*, Milano, Tipografia Gugliemini e Redaelli.



- Masini E. (1621), *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'ufficio della Santa Inquisitione*, Genova, Giuseppe Pavoni.
- Mirogli F. (1758), *Istruzioni teorico-prattiche criminali*, I, Roma, Generoso Salomoni
- Nicolini F. (1937), *Peste e untori nei "Promessi sposi" e nella realtà storica*, Bari, Laterza.
- Parmeggiani R. (2003), *La manualistica inquisitoriale (1230-1330). Alcuni percorsi di lettura*, «I quaderni del m.æ.s», 6, pp. 7-25.
- Patetta F. (1890), *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino, Fratelli Bocca.
- Pifferi M. (2019), *Le insanabili antinomie della tortura. Modelli di verità e significato del dolore nella Quaestio per tormenta medievale*, «La legislazione penale» (<http://www.lalegislazionepenale.eu/le-insanabili-antinomie-della-tortura-modelli-di-verita-e-significato-del-dolore-nella-quaestio-per-tormenta-medievale-michele-pifferi/>).
- Poly J.-P., Verdier R. (textes réunis et présentées par) (1985), *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de la philosophie*, III, *Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l'Antiquité*, Paris, Éditions Cujas.
- Povolo C. (2014), *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna. Un approccio antropologico-giuridico*, in Ravančić G. (editor), *Our Daily Crime. Collection of Studies*, Zagreb, Hrvatski institut za povijest (Croatian Institute of History).
- Quaglioni D. (1999), *Gandino, Alberto*, in *Enciclopedia del diritto*, 52, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana, pp. 620-624.
- Sabelli M.A. (1715), *Pratica universale*, Venezia, Paolo Baglioni.
- Salvioli G. (1925), *Storia della procedura civile e criminale*, I, in P. Del Giudice (dir.), *Storia del diritto italiano*, 3.1, Milano, Hoepli.
- Santangelo Cordani A. (2015), «*Del modo di procedere contro alle streghe nel Santo Ufficio*». *Il Sacro Arsenale di Eliseo Masini e gli albori del declino della caccia alle streghe*, «Historia et ius», 7, paper 4, pp. 1 ss.
- Eadem (2017), «*La pura verità*». *Processi antiereticali e inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano, Giuffrè.
- Sciascia L. (1983), *Cruciverba*, Einaudi, Torino.
- Sbriccoli M. (2009a), *L'inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale* (1999), in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, I, pp. 131-154.
- Idem (2009b), «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII* (1998), *ivi*, I, pp. 73-110.
- Idem (2009c), «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, *ivi*, I, pp. 111-128.
- Idem (2009d), *Giustizia criminale* (2022), *ivi*, I, pp. 3-43.
- Scovazzi M. (1975), *Processo e procedura nel diritto germanico* (1958), ora in Id., *Scritti di storia del diritto germanico*, II, Milano, Giuffrè, pp. 123-215.
- Serges G. (2011), *La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento d'imperio*, in Pace L., Santucci S., Serges G. (a cura di), *Moementi di storia della giustizia*, Roma, Aracne, pp. 211-323.
- Sinatti d'Amico F. (1968), *Le prove giudiziarie nel diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo*, Milano, Giuffrè.
- Tammaro C. (2018), *L'instructio probatoria nel processo penale medievale: osservazioni canoniche sull'ammissione e l'assunzione dei mezzi di prova nei secoli XIII e XIV*, «Ius Canonicum», 58, pp. 781-809.
- Verri P. (2010), *Osservazioni sulla tortura (1776-1777)*, nota introduttiva e testo a cura di Barbarisi G., commento a cura di Garlati L., in Capra R. (a cura di), *Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri*, VI, *Scritti politici e della maturità*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.